



Milano, 30 settembre 2021

A

Sezioni ANA in Italia

e, p.c. a:

Consiglieri Nazionali ANA

Revisori dei Conti ANA

Prot. n. 486/2021

Oggetto: Legge n. 126 del 16 settembre 2021– applicazioni misure Covid-19 in ambito associativo

Seguito lettera n 433/2021 del 26 agosto 2021

Carissimi,

nella lettera cui si fa seguito, si davano alcune indicazioni circa l'applicazione delle misure Covid-19 in relazione alla riapertura delle sedi/locali dell'Associazione. Poiché le nostre sedi sono a tutti gli effetti dei luoghi di "lavoro privato" esse ricadono pienamente nell'ambito di applicazione della legge recentemente promulgata.

Ciò comporta di predisporre una serie di misure che ci consentano di rispettare quanto disposto dalla legge per preservare il nostro personale e superare indenni gli eventuali controlli messi in atto dalle amministrazioni predisposte.

Bisogna innanzitutto premettere che il responsabile della corretta applicazione delle misure sancite dalla legge in questione e, più in generale, dalla normativa in materia di controllo della diffusione del contagio da Covid-19, nell'ambito lavorativo, è il datore di lavoro: in base alla nostra struttura organizzativa, il datore di lavoro a livello gruppo è il Capogruppo, a livello Sezione, il Presidente di Sezione. Essi dovranno pertanto vigilare circa la corretta applicazione delle misure previste e saranno quindi i primi responsabili qualora trovati deficitari nell'applicazione delle misure sopracitate.

La legge in questione rende obbligatorio il Green Pass in ambito lavorativo ed entra in vigore dal 15 ottobre p.v. e ha validità fino a termine emergenza sanitaria, attualmente il 31 dicembre c.a.. Per "in ambito lavorativo" si intende in senso lato, sia lavoro autonomo che dipendente, sia nel pubblico che nel privato e ricomprende anche la formazione ed il volontariato. Al possesso del Green Pass è subordinato anche l'accesso al posto di lavoro, ivi comprese le sedi di gruppi, sezioni e nazionale, nonché magazzini di PC ed ospedale da campo.

Gli adempimenti in capo al datore di lavoro sono molteplici e si aggiungono, non si sostituiscono, a quelli già in atto.

In fase preparatoria, entro il 15 ottobre, egli dovrà:

- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento del possesso della certificazione e la contestazione delle eventuali violazioni, uno per ogni luogo di lavoro;
- definire le modalità organizzative per l'espletamento del controllo che dovrà avvenire preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro;
- istituire un registro in cui registrare i dati anagrafici (essenzialmente Cognome e Nome), data e ora, nonché l'esito del controllo: non è consentito trattenere il certificato stesso;
- predisporre uno smartphone scaricando l'app "VERIFICA C19", certificata dal Ministero della Salute, per il controllo delle certificazioni.

Dal 15 ottobre in poi, dovrà accertarsi che tutte le misure vigenti siano applicate sul luogo di lavoro:

- utilizzo della mascherina nei locali di uso comune;
- sanificazione delle mani all'ingresso del luogo di lavoro;
- misurazione della temperatura corporea tramite scanner (ad una temperatura superiore ai 37.5 C., l'accesso non può essere consentito) a tutto il personale che accede;
- controllo della certificazione di tutti quelli che accedono ai locali in questione. Qualora il dipendente/visitatore/lavoratore autonomo sia privo della certificazione al momento dell'accesso, deve essergli precluso l'accesso al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il dipendente sprovvisto di Green Pass è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass, mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per agevolare il lavoro di tutti Voi, allego:

- modulo per la nomina del delegato al controllo della certificazione per Sezioni e Gruppi;
- modulo per la nomina del delegato al controllo della certificazione per strutture di PC esterne alle sedi;
- facsimile del registro per la registrazione dei controlli

Nella speranza di aver chiarito i prossimi passi da compiere e fatte salve le verifiche, con i propri consulenti e personale di riferimento, che le Sezioni dovranno fare, la Sede Nazionale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Sebastiano Favero
Il Presidente Nazionale dell'Associazione

